



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"

IIS Severi-Correnti
via Alcuino 4 - 20149 Milano
codice fiscale 97504620150

☎ 02-318112/1
☎ 02-89055263
✉ E-Mail: liceo@severi.org

codice ministeriale Istituto principale MIIS07200D
Istituto associato IPIA "C.Correnti" MIRI072015
Istituto associato Liceo Scientifico "F.Severi" MIPS07201X

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

SOMMARIO

Art.1- Premessa.....	
Art.2.- Composizione del Consiglio di Istituto.....	
Art.3 – Organi del Consiglio di Istituto.....	
Art.4- Prima seduta.....	
Art.5- Elezione del Presidente ed attribuzioni del Presidente.....	
Art. 6- Designazione e attribuzioni del Segretario del Consiglio.....	
Art. 7- Elezioni ed attribuzioni della Giunta Esecutiva.....	
Art. 8- Commissioni.....	
Art. 9- Convocazione, estinzione e scioglimento del Consiglio di Istituto	
Art. 10- Elezioni suppletive.....	
Art. 11- Proroga del funzionamento del Consiglio di Istituto.....	
Art.12- Consiglieri.....	
Art 13- Presenza di estranei ed esperti.....	
Art 14- Seduta.....	
Art. 15 Discussione.....	
Art. 16- votazione.....	
Art.17- Delibere.....	
Art. 18- Verbale.....	
Art. 19- Pubblicità degli atti.....	
Art. 20- Modifiche al presente regolamento.....	
Art. 21- Entrata in vigore.....	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"

IIS Severi-Correnti
via Alcuino 4 - 20149 Milano
codice fiscale 97504620150

☎ 02-318112/1
☎ 02-89055263
✉ E-Mail: liceo@severi.org

codice ministeriale Istituto principale MIIS07200D
Istituto associato IPIA "C.Correnti" MIRI072015
Istituto associato Liceo Scientifico "F.Severi" MIPS07201X

Art.1- Premessa

Il Consiglio di Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n.215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo – istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento. Nel Consiglio di Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza, giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Art.2.- Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto è formato dalle rappresentanze elette del personale docente, del personale non docente, dei genitori, degli studenti nel numero previsto dalla legge. Membro di diritto è il Dirigente Scolastico.

Art.3 – Organi del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto per il raggiungimento dei suoi scopi assegna, al suo interno, le seguenti cariche:

a) Presidente, b) Segretario, c) Giunta Esecutiva.

Il Consiglio di Istituto opera con delibere votate dai propri membri riuniti in Consiglio. Modalità e compiti sono stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Art.4- Prima seduta.

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti.

Art.5- Elezione del Presidente e attribuzioni del Presidente

- Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
- All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
- L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.
- Il presidente ha libero accesso ai locali dell'Istituto durante il normale orario di servizio, ha diritto di ottenere dalla Segreteria dell'Istituto e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere copia della documentazione inerente.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"

IIS Severi-Correnti
via Alcuino 4 - 20149 Milano
codice fiscale 97504620150

☎ 02-318112/1
☎ 02-89055263
✉ E-Mail: liceo@severi.org

codice ministeriale Istituto principale MIIS07200D
Istituto associato IPIA "C.Correnti" MIRI072015
Istituto associato Liceo Scientifico "F.Severi" MIPS07201X

- Il presidente è a disposizione di tutti gli interessati, legati all'Istituto per esserne docenti, non docenti, studenti e genitori degli studenti, previo appuntamento per il tramite della Segreteria dell'Istituto.
- Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio;
 - b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
 - c) firma i verbali delle riunioni redatte dal Segretario in un registro a pagine precedentemente numerate.

Art. 6- Designazione e attribuzioni del Segretario del Consiglio.

Il presidente nomina un segretario scegliendolo tra i membri del Consiglio.

Il segretario può anche essere nominato di volta in volta per ciascuna seduta del Consiglio.

Il segretario cura la redazione del verbale. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente.

Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione o la copia delle delibere debbono essere svolte, su indicazione del Dirigente Scolastico, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Art. 7- Elezioni e attribuzioni della Giunta Esecutiva

Il Consiglio elegge, a norma di legge, la Giunta esecutiva.

La Giunta:

- a) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e, fermo il diritto d'iniziativa del Consiglio, prepara i lavori del Consiglio medesimo nelle materie di competenza, tenendo a disposizione dei membri del Consiglio, sino alla relativa riunione di esso, tutta la necessaria documentazione, quale a titolo esemplificativo progetti di bilancio, preventivi di spesa, programmi, ecc.;
- b) la Giunta si riunisce secondo un calendario che sarà fissato d'accordo tra i suoi componenti all'inizio di ogni anno scolastico, nonché si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta il presidente del Consiglio d'Istituto o un membro di essa.

La convocazione è fatta dal suo presidente con comunicazione, comprendente l'ordine del giorno, da inviarsi ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telefonicamente.

Art. 8- Commissioni

Il Consiglio, nominando le componenti, può deliberare la costituzione di commissioni con l'incarico di formulare ricerche, progetti e programmi da sottoporre allo stesso nei campi e su problemi di competenza di esso.

Le commissioni sono di regola formate da cinque membri del Consiglio scelti, due tra i docenti e i rimanenti tre, uno per ciascuna altra componente del Consiglio. Le commissioni possono eleggere nel loro seno un coordinatore dei lavori.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"

IIS Severi-Correnti
via Alcuino 4 - 20149 Milano
codice fiscale 97504620150

☎ 02-318112/1
☎ 02-89055263
✉ E-Mail: liceo@severi.org

codice ministeriale Istituto principale MIIS07200D
Istituto associato IPIA "C.Correnti" MIRI072015
Istituto associato Liceo Scientifico "F.Severi" MIPS07201X

I lavori delle commissioni saranno formalizzati in una relazione in caso di unanimità di consensi sui contenuti di tale relazione, oppure da due o più relazioni (una di maggioranza e una, o più, di minoranza) in caso di discordanza di consensi.

Art. 9. Convocazione, estinzione e scioglimento del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio dura in carica tre (3) anni. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.

Il Consiglio si riunisce secondo un programma fissato nella sua prima riunione all'inizio di ciascun anno scolastico; tale programma sarà reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto così come ogni sua eventuale modifica.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, su iniziativa del presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi ai suoi membri almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione.

La convocazione deve contenere la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione e avere allegata l'eventuale documentazione indispensabile ai lavori, è facoltà di ogni consigliere chiedere il rinvio della discussione dell'argomento per il quale non sia stata fornita, con la convocazione, un'adeguata documentazione.

L'ordine del giorno è concordato con la Giunta ed è stabilito dal presidente del Consiglio.

Ogni membro del Consiglio ha diritto di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno comunicandoli per iscritto al presidente almeno 15 giorni prima della data prevista più prossima per la riunione di Consiglio.

Il Consiglio può essere sciolto dal Direttore Scolastico Regionale della Lombardia:

- a) nel caso in cui tutti i membri elettivi si dimettano o perdano i requisiti;
- b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 10- Elezioni suppletive

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio nei seguenti casi:

- a) per la surrogazione dei membri- per qualsiasi motivo cessati- nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
- b) qualora manchino una o più componenti che comportino un'alterazione strutturale del Consiglio.

Le elezioni suppletive sono indette dal Dirigente scolastico su indicazione del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca che ne fissa la data.

I membri subentrati cessano dalla carica in occasione del rinnovo del Consiglio d'Istituto.

Art. 11- Proroga del funzionamento del Consiglio di Istituto

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio i poteri precedenti sono prorogati.

I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità, continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"

IIS Severi-Correnti
via Alcuino 4 - 20149 Milano
codice fiscale 97504620150

☎ 02-318112/1
☎ 02-89055263
✉ E-Mail: liceo@severi.org

codice ministeriale Istituto principale MIIS07200D
Istituto associato IPIA "C.Correnti" MIRI072015
Istituto associato Liceo Scientifico "F.Severi" MIPS07201X

Art.-12. Consiglieri

1. I membri del Consiglio possono, durante le normali ore di servizio, accedere agli uffici di segreteria dell'Istituto per avere tutte le informazioni di cui abbiano bisogno per svolgere il loro mandato e possono ottenere in visione gli atti relativi alle materie di loro competenza nonché, dal preside, informazioni sullo stato di esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. I consiglieri che nel corso dei tre anni perdono i requisiti a far parte del Consiglio, vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'art. 10.
3. I consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente. L'avviso d'assenza deve pervenire al Presidente o alla Segreteria della scuola prima della riunione.
4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio e devono essere presentate per iscritto. La forma orale è ammessa soltanto in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio che le può accettare o respingere; con il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Art.13. Presenza di estranei ed esperti

1. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, come accade per tutti gli organi deliberanti, possono partecipare persone estranee che non fanno parte del Consiglio, solo come uditori.
2. il Consiglio, il Dirigente scolastico e la Giunta Esecutiva può chiedere ad esperti di intervenire alle sedute. La presenza di tali esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere e ad eventuali chiarimenti, ma la discussione e la votazione devono avvenire senza la loro presenza.

Art. 14. Svolgimento della seduta.

1. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza dello stesso, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta, anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.
2. Tutti i membri del Consiglio hanno diritto di parola. Esso si esercita per alzata di mano. La seduta del Consiglio d'Istituto, si svolge di norma ininterrottamente in un solo giorno, nel caso in cui dovesse protrarsi oltre le tre (3) ore, può essere aggiornata se la maggioranza lo richiede.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"

IIS Severi-Correnti
via Alcuino 4 - 20149 Milano
codice fiscale 97504620150

☎ 02-318112/1
☎ 02-89055263
✉ E-Mail: liceo@severi.org

codice ministeriale Istituto principale MIIS07200D
Istituto associato IPIA "C.Correnti" MIRI072015
Istituto associato Liceo Scientifico "F.Severi" MIPS07201X

3. Salvo quanto disposto, qualora la forma pubblica della seduta non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il presidente può sospendere la seduta ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica.

4. Qualunque membro del Consiglio presente alla riunione può proporre modifiche di procedura, accorgimenti atti a migliorare l'andamento dei lavori o un cambiamento nell'ordine di trattazione degli argomenti in discussione, o il differimento della disamina di uno di essi ad altra riunione. A tal fine l'interessato alzerà la mano dichiarando che intende proporre una mozione d'ordine.

5. Il presidente rimette al Consiglio le decisioni relative all'ordine del giorno dopo avere concesso, se necessario, brevi interventi a favore o contro la mozione.

Art. 15 .- Discussione

La discussione su ciascun argomento può essere, per decisione del presidente, suddivisa in più parti separando la trattazione generale da quelle particolari e queste ultime tra loro. Nel corso della discussione possono essere presentate mozioni scritte per essere poste in votazione.

Prima di passare alla relativa votazione il presidente consentirà, nei limiti all'uopo fissati, l'esposizione dei pro e dei contro dando la precedenza al presentatore per illustrare quanto posto in votazione.

Esauriti gli interventi dei membri messi in nota per prendere la parola, il presidente, ove ritenga che il dibattito sia stato esauriente, dichiara chiusa la discussione e aperta la votazione.

Dopo che il presidente abbia dichiarato di passare alla votazione nessuno può chiedere la parola se non per una breve dichiarazione di voto.

Art. 16- Votazione

1. Terminata la discussione, il presidente dichiara aperta la votazione.
2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno.
3. La votazione può avvenire:
 - per alzata di mano;
 - per appello nominale, con registrazione dei nomi;
 - per scheda segreta.
4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
5. Ogni consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi, se approvato dalla maggioranza.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"

IIS Severi-Correnti
via Alcuino 4 - 20149 Milano
codice fiscale 97504620150

☎ 02-318112/1
☎ 02-89055263
✉ E-Mail: liceo@severi.org

codice ministeriale Istituto principale MIIS07200D
Istituto associato IPIA "C.Correnti" MIRI072015
Istituto associato Liceo Scientifico "F.Severi" MIPS07201X

prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato delle stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art.17.- Delibere

1. La delibera, perché sia valida deve essere intestata, con elenco dei Consiglieri e specificazione se presenti o assenti, e deve contenere un richiamo alle norme che demandano il consiglio la competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte o richieste, e il dispositivo che contiene la parte preceettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal segretario.
2. Le delibere del consiglio sono atti amministrativi definiti, contro i quali è ammesso, il ricorso al Tribunale Amministrativi Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso, l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.
3. Alle condizioni di cui ai due commi precedenti, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate dal Consiglio.
4. I consiglieri possono presentare al presidente interrogazioni riguardanti questioni di competenza del Consiglio d'Istituto. Le interrogazioni devono essere presentate per iscritto come pure le risposte che saranno date nella seduta successiva.

Art. 18.- Verbale

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta, esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'art.2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.
2. Il verbale è compilato dal segretario del Consiglio in formato elettronico, la stampa dello stesso sarà successivamente apposta, dopo l'approvazione, su apposito registro a pagine numerate.
3. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente dai Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all'art.2 del Codice Civile, ovvero sia da consiglieri maggiorenni.
4. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
5. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni e/o dettarle al segretario.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Severi-Correnti"

IIS Severi-Correnti
via Alcuino 4 - 20149 Milano
codice fiscale 97504620150

☎ 02-318112/1
☎ 02-89055263
✉ E-Mail: liceo@severi.org

codice ministeriale Istituto principale MIIS07200D
Istituto associato IPIA "C.Correnti" MIRI072015
Istituto associato Liceo Scientifico "F.Severi" MIPS07201X

6. Di norma il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla quale si riferisce.
7. Il segretario può inviare una copia del verbale provvisorio ai consiglieri, per permettere loro di formulare le correzioni che intendono presentare in occasione dell'approvazione dello stesso. Tale copia non può essere assolutamente diffusa, neanche alle persone di cui al comma 4 dell' art. 19. Le violazioni della disposizione di cui al presente comma sono sanzionate secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art.19.

Art. 19.- Pubblicità degli atti.

1. Sono pubblicate all'albo della scuola copie integrali delle delibere entro 8 giorni dall'approvazione per un periodo non inferiore a 10 giorni.
2. Sono pubblicate all'albo della scuola le convocazioni del consiglio ed i verbali delle sedute per un periodo di almeno 10 giorni.
3. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del diretto dei servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
4. Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne una copia il personale docente e ATA, gli studenti e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.
5. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241. In tal caso presentano richiesta al DSGA che la sottopone alla Giunta esecutiva che l'accetta o la respinge.
6. I Consiglieri che consegnino atti del Consiglio a persone che non hanno diritto alla visione degli stessi possono essere sospesi dall'autorità competente.

Art. 20.- Modifiche al presente regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato, integrato e aggiornato su proposta approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto. Ciò per consentire l'adeguamento a nuove norme di legge o per necessità o opportunità successive all'approvazione iniziale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione del testo intero con delibera del Consiglio di Istituto.

Approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 3 aprile 2009